



STATUTO

ART.1 E' costituita la Associazione "EUROCARE ITALIA".

L'associazione ha sede in VIA CAVALLETTO 3 PADOVA.

ART.2 L'associazione, costituita a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro.

Essa ha lo scopo di:

-promuovere programmi di prevenzione, formazione ricerca intorno alle seguenti tematiche: problemi alcol correlati complessi, uso di sostanze voluttuarie e tossicodipendenze; comportamenti a rischio per la salute psicofisica sociale delle persone, promozione di stili di vita sani.

-favorire la cooperazione e la collaborazione con altre Agenzie Nazionali e Internazionali, statuali e non statuali predisponendo servizi di formazione, informazione, organizzazione convegni e corsi consulenza e assistenza rivolti sia ad enti pubblici che ad enti privati e a tutte quelle iniziative complementari che riterrà opportune al raggiungimento degli scopi prefissati.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione o associarsi ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART.3 Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea degli associati

b) Il Consiglio Direttivo

ASSOCIATI

ART.4 Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate allo scopo dell'associazione stessa. La presentazione della domanda di ammissione, con l'esplicito impegno al rispetto dello Statuto associativo, dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa ed a partecipare alle iniziative programmate dall'Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo ratificare o meno tale domanda entro trenta giorni. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione, oltre che al pagamento di contributi specifici in relazione alle iniziative ed attività a diretta partecipazione.

ART.5 L'associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima. Gli associati sono esclusi dall'Associazione quando:

- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle decisioni prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- si rendano morosi nel pagamento della quota annuale o delle quote suppletive specifiche.

La quota associativa è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non rivalutabile.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.6 L'Assemblea degli associati, convocata dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell'associazione o altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre successivo al termine dell'esercizio, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell'associazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera semplice o a mezzo esposizione presso la bacheca sociale o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più opportuni.

Nelle stesse forme devono essere comunicate le deliberazioni dell'assemblea, oltreché il rendiconto annuale.

ART.7 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di ammissione o di quella annuale di associazione.

Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati purché munito di specifica delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe.

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 (cinquanta) per cento degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non prima di tre ore. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ART.8 L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

ART.9 L'assemblea, all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ART.10 Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno della metà degli associati.

ART.11 Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza, in prima convocazione di almeno tre quinti degli associati, mentre in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati ed il consenso, in entrambe le ipotesi, di metà dei voti presenti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.12 Il Consiglio Direttivo è nominato dalla assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata del mandato, vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica non meno di tre anni, a seconda della decisione assembleare, ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il semplice rimborso delle spese sostenute per conto

dell'Associazione.

ART.13 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo di tutte le quote associative; d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione; f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati; g) conferisce e revoca procure

ART.14 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all'anno.

ART.15 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

ART.16 La firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente. In caso di temporanea inabilità o di assenza del Presidente la firma e la rappresentanza spettano al Vice-Presidente.

IL PATRIMONIO

ART.17 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) quote di iscrizione; b) quote ordinarie annuali e straordinarie di associazione; c) contributi volontari, lasciti e donazioni; d) eventuali ulteriori introiti e beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Eventuali utili, avanzi o attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione, essendo vietata ogni distribuzione anche indiretta degli stessi, oltreché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.18 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione assembleare, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L.662/1996 e a norma di legge.

Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne il prestito stabilito per iscritto, non sono rimborsabili in nessun caso all'associato che receda o venga escluso dall'Associazione.

ART.19 In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta.

ART.20 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e della Legge in generale.

Rosa Mosler
Roma Camato



N. 156 Serie 3
Registato in Adde. II - 9 DIC. 2009
Ecc. Euro. 14,92
di cui Euro. 160,00
Euro. 164,92 Euro. 3,42 I.S. 1

per il DIRETTORE
GREGORIO LUCAETTA